

Bruxelles, 19 giugno 2025
(OR. en)

9984/25

SOC 394
GENDER 97
ANTIDISCRIM 63
FREMP 155
TELECOM 184
CYBER 162
DIGIT 109

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	9408/25
Oggetto:	Conclusioni del Consiglio "Promuovere la parità di genere nell'era digitale basata sull'IA: sesto esame orizzontale dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino da parte degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sul tema in oggetto approvate dal Consiglio EPSCO nella sessione del 19 giugno 2025¹.

¹ Nel testo sono state introdotte correzioni redazionali di lieve entità.

**Conclusioni del Consiglio "Promuovere la parità di genere nell'era digitale basata sull'IA:
sesto esame orizzontale dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino da parte degli
Stati membri e delle istituzioni dell'UE²**

RICONOSCENDO CHE

1. La parità di genere e i diritti umani sono il fulcro dei valori europei. La parità tra donne e uomini è un principio fondamentale dell'Unione europea sancito dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2. L'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra donne e uomini, mentre l'articolo 10 stabilisce che, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
3. È fondamentale garantire pari opportunità per tutte le donne e tutti gli uomini e la promozione, la protezione e il rispetto del pieno godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, che sono universali, indivisibili, interdipendenti e correlati, nonché essenziali per l'emancipazione delle donne e delle ragazze. La completa realizzazione della convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) e la risoluta attuazione della piattaforma d'azione di Pechino nel quadro delle politiche interne ed esterne dell'UE sono parte integrante di tale processo e approccio.

² Conclusioni elaborate nel quadro dell'esame dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino in occasione del suo trentesimo anniversario.

4. L'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) n. 5 delle Nazioni Unite sulla parità di genere sottolinea la necessità di rafforzare l'utilizzo di tecnologie abilitanti, in particolare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, per promuovere l'emancipazione della donna³. Gli OSS e la piattaforma d'azione di Pechino mirano entrambi a realizzare una società più sostenibile ed equa.
5. Il 2025 rappresenta un anno importante per la parità di genere e i diritti delle donne, poiché la comunità internazionale celebra il 30° anniversario dell'adozione della dichiarazione e della piattaforma d'azione di Pechino e il 25° anniversario della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su donne, pace e sicurezza. Stanno inoltre giungendo a conclusione vari quadri strategici rilevanti ai fini della parità di genere, tra cui comunicazioni della Commissione quali la strategia per la parità di genere 2020-2025, il piano d'azione dell'UE sulla parità di genere (GAP III) e il piano d'azione dell'UE per le donne, la pace e la sicurezza (2019-2024), nonché il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025 e la strategia per l'uguaglianza delle persone LGBTIQ 2020-2025.
6. Nel 2025 la Commissione europea ha presentato una comunicazione che definisce una tabella di marcia per i diritti delle donne, accompagnata da una dichiarazione che stabilisce "i principi e gli obiettivi in materia di diritti delle donne che guideranno le strategie e le azioni future, in particolare la strategia per la parità di genere dopo il 2025. La dichiarazione mira a promuovere e orientare l'agenda strategica in materia di parità di genere nel lungo periodo, divenendo il quadro strategico di riferimento dell'UE per il conseguimento di una maggiore parità di genere in tutti gli aspetti della società e dell'economia."
7. È estremamente importante perseguire un duplice approccio alla parità di genere, abbinando l'integrazione della dimensione di genere, cioè l'integrazione sistematica di una prospettiva di parità di genere in tutte le politiche, in tutti i programmi e in tutti i bilanci, a misure mirate e politiche specifiche in materia di parità di genere.

³ Dipartimento degli Affari economici e sociali delle Nazioni Unite: obiettivo di sviluppo sostenibile n. 5, traguardo b).

8. La cooperazione costante con le parti sociali, le organizzazioni della società civile, compresi le organizzazioni femminili, i difensori dei diritti umani delle donne e gli attivisti per i giovani, svolge un ruolo cruciale nella promozione dei diritti delle donne e delle ragazze e della parità di genere ai fini del conseguimento degli obiettivi della piattaforma d'azione di Pechino.
9. Di fronte alle numerose sfide esistenti ed emergenti per lo sviluppo socioeconomico dell'UE, il pieno godimento dei diritti fondamentali e il conseguimento dell'uguaglianza, compresa la parità di genere, sono essenziali per costruire una società equa, inclusiva e resiliente e un'economia competitiva.

RAMMENTANDO CHE

10. L'UE ha ora introdotto il suo primo quadro giuridico completo volto a combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica. La direttiva (UE) 2024/1385 stabilisce norme per la protezione delle vittime di violenza di genere, configura come reato determinate forme di violenza contro le donne, sia offline che online, e impone agli Stati membri di attuare solide misure di prevenzione, rafforzare la protezione e l'assistenza per le vittime, facilitarne l'accesso alla giustizia e garantire il coordinamento e la cooperazione tra le autorità, le agenzie e gli organismi pertinenti, nonché con le organizzazioni non governative e altri portatori di interessi. La direttiva affronta tutte le forme di violenza, compresi i danni o le sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica ed economica che si manifestano in un ciclo continuo di violenza sia offline che online.
11. L'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul per quanto riguarda le materie che rientrano nella sua competenza esclusiva rappresenta un passo avanti decisivo nel rafforzamento del quadro giuridico per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica all'interno dell'Unione. Ciò integra ulteriormente gli sforzi più ampi dell'UE volti a combattere la violenza, garantire la parità di genere e proteggere le donne e le ragazze in situazioni di vulnerabilità.

12. Con il regolamento (UE) 2024/1689 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (di seguito "regolamento sull'IA"), l'Unione ha adottato il primo quadro giuridico completo in materia di IA, posizionandosi come leader mondiale in questo settore. Inoltre, nel maggio 2024 il Consiglio d'Europa ha adottato una convenzione quadro giuridicamente vincolante sull'intelligenza artificiale per affrontare i potenziali rischi che l'IA comporta per i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, che la Commissione ha firmato a nome dell'UE nel settembre 2024.
13. Il regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali) mira a creare un ambiente online più sicuro per gli utenti nell'Unione, con una serie di norme concepite, in particolare, per contrastare i contenuti illegali e garantire la trasparenza. Parallelamente, la direttiva sui servizi di media audiovisivi ha istituito meccanismi per proteggere i minori e contrastare più efficacemente l'incitamento all'odio.
14. La dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale pone le persone al centro della trasformazione digitale e mira a promuovere principi per la trasformazione digitale, sulla base di un approccio incentrato sui diritti umani e secondo il diritto e i valori europei condivisi.

RILEVANDO CHE

15. La relazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) dal titolo "*Impact driver: marking milestones and opportunities for gender equality in the EU*" (Fattore di impatto: evidenziare le tappe fondamentali e le opportunità per la parità di genere nell'UE), in cui sono presentate le principali tendenze, i progressi in corso e le sfide di rilievo nel settore della parità di genere nell'UE, sottolinea inoltre che i progressi nei meccanismi istituzionali⁴ contribuiscono all'avanzamento in tutti gli altri settori della piattaforma d'azione di Pechino. I meccanismi istituzionali sono quindi essenziali per conseguire la parità di genere in tutti gli ambiti⁵.

⁴ Organismi e processi che contribuiscono a promuovere, difendere e sostenere la parità di genere e l'integrazione delle questioni di genere in tutti i settori strategici, *2024 Data collection on institutional mechanisms* (Raccolta di dati 2024 sui meccanismi istituzionali) EIGE, 2025.

⁵ Doc. 9410/25.

16. Secondo la relazione dell'EIGE, sebbene rappresentino pietre miliari della regolamentazione del digitale, il regolamento sui servizi digitali e il regolamento sull'IA da soli non bastano per affrontare determinate questioni specificamente legate al genere, tra cui gli impatti negativi dei social media sulla parità di genere e sulle donne e le ragazze e le conseguenti sfide specifiche cui queste devono far fronte quando è utilizzata l'IA.
17. Come sottolineato dalla Commissione nella sua strategia per la parità di genere 2020-2025, "[l]a violenza online contro le donne è diventata dilagante e ha conseguenze specifiche e drammatiche" e "[i]l bullismo, le molestie e le ingiurie sui social media hanno effetti di ampia portata sulla vita quotidiana delle donne e delle ragazze." Secondo la relazione dell'EIGE, la violenza online colpisce in misura sproporzionata le donne in posizione di potere, in particolare quelle in giovane età e appartenenti a gruppi che subiscono discriminazioni. Le politiche e le giornaliste subiscono livelli più elevati di molestie online rispetto ai colleghi uomini, il che crea un effetto dissuasivo e compromette la loro sicurezza e il loro benessere mentale, scoraggiando le donne dall'intraprendere e seguire tali percorsi professionali, nonché dal partecipare a dibattiti online e offline. Ciò limita ulteriormente la rappresentanza e la partecipazione delle donne alla vita pubblica, limitando in tal modo anche la democrazia, la libertà di stampa e il dialogo sociale.
18. Nella sua relazione l'EIGE sottolinea che l'esistenza di notevoli lacune nell'eshaustività dei dati e della ricerca impedisce una comprensione completa di sfide quali la discriminazione di genere, il pregiudizio di genere e la stigmatizzazione di genere nel mondo digitale, soprattutto da un punto di vista intersezionale. Tale mancanza di dati, aggravata dalla riluttanza delle principali piattaforme digitali a condividere i dati di utilizzo con i ricercatori, ostacola lo sviluppo di risposte politiche efficienti ai rischi che le ragazze e le donne affrontano online. I dati disaggregati per sesso e altri dati sulla parità sono fondamentali per l'elaborazione di politiche basate su dati concreti e per il monitoraggio dei progressi verso la parità di genere nell'IA e negli spazi digitali. Consentono di individuare le disparità, di monitorare le tendenze e di formulare interventi mirati che rispondano alle esigenze di tutti i gruppi, in particolare delle donne e delle ragazze che fronteggiano sfide specifiche online.

19. Le piattaforme online, compresi i social network, si sono affermate come spazi cruciali in cui gli attivisti per i diritti delle donne e altri gruppi si adoperano per portare avanti i loro programmi. Nella strategia per la parità di genere 2020-2025, la Commissione riconosce che "il ruolo delle giovani donne, in particolare, è stato importantissimo nel guidare la spinta al cambiamento" nell'adattamento ai cambiamenti climatici. Le giovani donne sono divenute attori importanti nel movimento per il clima, difendendo la sostenibilità e la giustizia ambientale e sostenendo strategie a lungo termine intese a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici sulle donne. La relazione dell'EIGE riconosce questo impegno, evidenziando nel contempo il fatto preoccupante che il rigetto nei confronti delle iniziative ambientali va spesso di pari passo con l'ascesa di movimenti autoritari che promuovono una combinazione di negazionismo climatico, razzismo e misoginia. Di conseguenza gli attivisti per l'ambiente, molti dei quali sono giovani donne, sono spesso il bersaglio di attacchi pubblici e violenza online.
20. In molti casi si evidenziano pregiudizi negli algoritmi di moderazione dei contenuti, e la mancanza di trasparenza nel processo decisionale sottostante nel suo complesso rende difficile individuare e affrontare le pratiche discriminatorie online.
21. I sistemi di intelligenza artificiale (IA) offrono grandi opportunità in quanto hanno il potenziale di promuovere il benessere e la prosperità degli esseri umani, ad esempio anche affrontando specifici problemi di salute, promuovendo il progresso economico e lo sviluppo sostenibile nonché la parità di genere. Nel contempo, i sistemi di IA presentano anche potenziali rischi per i diritti fondamentali e altri interessi pubblici. Possono inoltre comportare un rischio per la salute se l'IA è addestrata solo su dati basati sugli uomini, con conseguenti pregiudizi di genere potenzialmente dannosi. I sistemi di IA addestrati su dati contenenti stereotipi di genere possono produrre output (testi, immagini, video) che rafforzano e amplificano detti stereotipi, per esempio associando uomini e donne a determinate occupazioni e competenze, facendo intendere che gli uomini siano più produttivi delle donne o attribuendo alle donne ruoli di assistenza. La sottorappresentazione, nel settore dell'IA, delle donne e di altri gruppi esposti a discriminazioni, in particolare nella progettazione e nello sviluppo di sistemi di IA, aumenta ulteriormente tali rischi. Pertanto, è importante che donne e uomini possano partecipare in condizioni di parità allo sviluppo e alla diffusione dei sistemi di IA.

22. Gli studi hanno evidenziato la diffusione dei pregiudizi di genere e di un insieme di pregiudizi di genere e razziali nei sistemi di IA in diversi settori. Tali pregiudizi possono determinare una minore qualità del servizio per le donne e le minoranze, nonché disuguaglianze in termini di assegnazione delle risorse, fornitura di informazioni e opportunità. L'IA può produrre output discriminatori, quali un pregiudizio nei confronti delle donne nei processi di assunzione o nella valutazione della loro affidabilità creditizia. D'altro canto, utilizzando regole chiare e prive di pregiudizi e dati di alta qualità, l'IA potrebbe di fatto essere meno soggetta a pregiudizi rispetto ai processi decisionali umani. Può inoltre facilitare il rilevamento di pregiudizi grazie alla sua capacità di raccogliere e analizzare grandi quantità di dati.
23. Nella direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica si riconosce che la violenza contro le donne, compresa la violenza online, può essere ancor più grave quando è legata alla discriminazione fondata sul sesso in combinazione con altri motivi di discriminazione di cui all'articolo 21 della Carta.
24. L'IA generativa può automatizzare la creazione di messaggi offensivi e agevolare il protrarsi di molestie online su vasta scala, compreso il doxing. Può anche creare immagini, video o audio falsi di una persona, come deepfake contenenti deepnude, consentendo in tal modo la condivisione non consensuale di materiale manipolato. Inoltre gli universi della realtà virtuale, la cui progettazione può imitare il mondo fisico, si prestano a essere usati impropriamente come spazi per la violenza di genere, compresa la violenza sessuale, e, insieme ai sistemi di raccomandazione automatica dei contenuti, possono indirizzare contenuti misogini e violenti agli uomini e ai ragazzi di tutte le età. In questi spazi l'IA generativa può essere sfruttata per utilizzare o creare avatar virtuali a fini dolosi, in particolare per colpire donne e ragazze.
25. Nel contempo, è fondamentale che il potenziale positivo dei sistemi di IA sia sfruttato attivamente per promuovere la parità di genere in tutti i settori. Per esempio, i sistemi di IA possono individuare e correggere le disparità di trattamento nel contesto dei processi decisionali automatizzati. Possono altresì svolgere un ruolo fondamentale nel rilevare e prevenire gli abusi online, compresa la violenza di genere online. Gli strumenti basati sull'IA possono migliorare la moderazione dei contenuti, sostenere gli sforzi di contrasto e fornire agli utenti meccanismi di segnalazione più efficaci, contribuendo a un ambiente digitale più sicuro per tutte le persone.

26. Le presenti conclusioni si fondano sui precedenti lavori e impegni politici del Consiglio, della Commissione, del Parlamento europeo e di altri portatori di interessi in questo settore, compresi i documenti elencati nell'allegato.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA INVITA GLI STATI MEMBRI, nell'ambito delle rispettive competenze e tenendo conto delle circostanze nazionali nonché nel rispetto del ruolo e dell'autonomia delle parti sociali, A:

27. Continuare a rafforzare l'autonomia e l'efficacia delle strutture governative per la parità di genere ponendole al livello più alto possibile nel governo, fornendo loro mandati forti e chiaramente definiti in materia di parità di genere, nonché personale e risorse finanziarie adeguati, e a garantire l'effettiva attuazione e il sufficiente finanziamento delle strategie nazionali per la parità di genere, includendo sia l'integrazione della dimensione di genere in tutti i settori strategici che politiche e misure mirate in materia di parità di genere.
28. Sviluppare l'efficace funzionamento del coordinamento intersettoriale al fine di migliorare l'integrazione della dimensione di genere, la messa in rete e la cooperazione, anche in relazione alle politiche connesse all'IA.
29. Avviare campagne di sensibilizzazione sui diritti e sulle tutele per i cittadini di cui alla direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, alle direttive sulle norme riguardanti gli organismi per la parità (direttiva (UE) 2024/1499 e direttiva (UE) 2024/1500), nonché al regolamento sull'IA e al regolamento sui servizi digitali.
30. Adottare misure adeguate per far sì che i sistemi di IA non producano output discriminatori, assicurando l'utilizzo di dati chiari, rappresentativi e di alta qualità in modo trasparente, valutando periodicamente i sistemi di IA, prevedendo una sorveglianza umana e processi di riesame e ricorso, nonché garantendo la conformità alla legislazione sulla non discriminazione e alla legislazione settoriale in materia di IA.

31. Garantire la tempestiva attuazione della direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, comprese le sue disposizioni sulle forme di violenza online, quali i deepfake, nonché le disposizioni generali della direttiva in materia di protezione e assistenza, anche per quanto riguarda i servizi di assistenza specialistica per le vittime di violenza online.
32. Dotare di strumenti le autorità che proteggono i diritti fondamentali, quali gli organismi per la parità, anche attraverso lo sviluppo di capacità, al fine di individuare e monitorare i rischi per la parità di genere posti dall'IA e assistere le vittime di discriminazioni derivanti dall'IA, anche in sede giudiziaria, nel quadro delle direttive che stabiliscono le norme riguardanti gli organismi per la parità e nel contesto dei poteri eventualmente conferiti agli organismi per la parità in virtù del regolamento sull'IA, nonché assicurare che tali autorità dispongano di risorse adeguate.
33. Garantire che i piani d'azione nazionali contro la violenza di genere previsti nella direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica comprendano misure mirate per contrastare la violenza di genere facilitata dalla tecnologia, incluse come minimo tutte le forme di violenza online configurate come reati ai sensi della direttiva: la condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato (compresi i deepfake), lo stalking online, le molestie online (compresi il cyberflashing e il doxing) e l'incitamento alla violenza o all'odio online.
34. Offrire opportunità di istruzione e formazione e intraprendere azioni adeguate per garantire la parità di genere nell'accesso ai dispositivi digitali, in modo da consentire a tutte e tutti — ragazze e ragazzi, donne e uomini, nel contesto delle loro rispettive situazioni e condizioni — di migliorare la propria alfabetizzazione digitale e le proprie competenze in materia di TIC e STEM e di conseguire o proseguire un'istruzione e formazione, così da incrementare le proprie prospettive future e garantire che tutti i gruppi possano beneficiare delle opportunità digitali, anche ai fini dell'inclusione sociale e delle pari opportunità per quanto riguarda l'avanzamento di carriera.

35. Promuovere lungo tutto l'arco della vita opportunità di apprendimento e formazione sensibili alla dimensione di genere per tutti gli individui, che siano concepite nell'ottica di un miglioramento delle competenze e delle conoscenze digitali — anche per quanto riguarda i benefici e gli svantaggi dell'uso dell'IA. Promuovere le competenze e le conoscenze digitali per contrastare la violenza online contro le donne e la violenza di genere facilitata dalla tecnologia, nonché i pregiudizi e la discriminazione di genere perpetuati dall'IA, ad esempio per mezzo di apprendistati, corsi di formazione online, tutoraggio o altri percorsi che tengano conto dei vari svantaggi che le donne in particolare possono incontrare, quali il divario digitale di genere, i doveri di assistenza e un accesso limitato a internet.
36. Adottare misure adeguate per proteggere tutti gli utenti di internet, con particolare attenzione a quelli giovani, da tutti i contenuti online dannosi, compresi quelli generati dall'IA come i deepfake, il materiale pedopornografico generato dall'IA, il doxing o le molestie basati sull'IA. Tali misure possono comprendere strumenti di verifica dell'età e di controllo parentale nonché strumenti volti ad aiutare i minori a segnalare abusi o ottenere sostegno, a seconda dei casi. Sono inoltre necessarie misure per proteggere dalle truffe tutti gli utenti di internet, in particolare quelli che potrebbero essere più vulnerabili allo sfruttamento.
37. Intraprendere azioni per contrastare il crescente divario tra le opinioni delle giovani donne e quelle dei giovani uomini per quanto riguarda la parità di genere e i diritti delle donne e combattere gli atteggiamenti e i comportamenti misogini. In quest'ottica, sensibilizzare, in particolare i giovani, in merito ai temi dell'intelligenza emotiva e delle relazioni sane, non violente e fondate sulla parità, nonché riguardo agli interventi degli astanti contro la violenza. È altresì necessario sensibilizzare in una prospettiva di genere riguardo ad argomenti quali il benessere, l'equilibrio tra vita professionale e vita privata e la salute mentale.

38. Coinvolgere gli istituti nazionali di statistica, il mondo accademico e i centri di ricerca, nonché le imprese che operano nel settore digitale e dei media, le parti sociali e gli organismi per la parità nel monitoraggio della parità di genere nella sfera digitale, anche misurando l'accesso a programmi di apprendimento digitale sensibili alla dimensione di genere, monitorando l'occupazione femminile nei settori TIC e STEM e nei comparti digitali emergenti, valutando i pregiudizi perpetuati dall'IA nella gestione della forza lavoro, monitorando le condizioni di lavoro nei settori culturali e creativi e nei settori digitali e dei media e analizzando le rappresentazioni stereotipate di donne e uomini nelle arti, nella cultura e nei media, compresi i social media, i film, la musica e i videogiochi. Incoraggiare la ricerca sulle reti e sui contenuti online misogini e maschilisti al fine di sviluppare dati e strumenti per comprendere tali questioni e sensibilizzare in merito.

INVITA LA COMMISSIONE EUROPEA E GLI STATI MEMBRI, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto del ruolo e dell'autonomia delle parti sociali, A:

39. Rafforzare le misure volte a garantire il conseguimento degli obiettivi stabiliti nella piattaforma d'azione di Pechino e l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, applicando un duplice approccio che consista nel promuovere la parità di genere perseguendo politiche e misure mirate in materia di parità di genere e allo stesso tempo nell'integrare sistematicamente una prospettiva di genere nelle politiche (comprese le politiche digitali), nei programmi e nei bilanci, in modo da individuare e ridurre efficacemente i divari di genere in tutti i settori.

40. Nell'attuazione delle politiche pertinenti, comprese le disposizioni del regolamento sui servizi digitali e della direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, prendere in considerazione l'adozione di un approccio unificato alla violenza online armonizzando le definizioni e raccogliendo dati comparabili.
41. Promuovere lo sviluppo e l'uso antropocentrici di un'IA sicura, protetta e affidabile nel mondo del lavoro. Sebbene gli Stati membri siano responsabili della piena attuazione dell'*acquis* in materia di parità di genere, comprese le direttive 2004/113/CE e 2006/54/CE, la Commissione può sostenere gli Stati membri nel massimizzare il potenziale di tali quadri per combattere la discriminazione di genere causata dai sistemi di IA nell'ambito occupazionale e in ulteriori settori.
42. Prendere in considerazione l'adozione di ulteriori misure per contrastare la violenza online e informatica con l'obiettivo più ampio di eliminare tutte le forme di violenza e discriminazione di genere, in particolare la discriminazione multipla. Segnatamente, continuare a combattere la violenza online nei confronti delle politiche e delle attiviste, che limita la loro partecipazione.
43. Incoraggiare ragazze, ragazzi, donne e uomini a scegliere settori educativi e professioni senza tenere conto degli stereotipi di genere, in modo da aumentare la partecipazione delle donne ai settori STEM e la quota di uomini occupati in ambiti quali l'assistenza sanitaria e l'istruzione, compresi l'educazione e la cura della prima infanzia. Affrontare i fattori strutturali che scoraggiano le donne dal perseguire e proseguire la propria carriera nei settori delle TIC/dell'IA, compresi gli stereotipi di genere nel contesto dell'orientamento professionale e dei luoghi di lavoro, le molestie, le culture delle organizzazioni e la mancanza di modalità di lavoro flessibili.

44. Incoraggiare uomini e ragazzi a impegnarsi pienamente, in qualità di agenti e beneficiari del cambiamento, al fine di eliminare tutte le forme di discriminazione e violenza contro le donne e le ragazze, sia nella sfera pubblica che in quella privata, offline così come online. In quest'ottica, affrontare le cause profonde della disuguaglianza di genere come le disuguaglianze storiche e strutturali, i rapporti di potere iniqui, gli stereotipi di genere, il sessismo e le norme sociali, le percezioni, i costumi, gli atteggiamenti e i comportamenti negativi o dannosi, compresi atteggiamenti stereotipati di genere, nonché i comportamenti dannosi online. Rinnovare l'attenzione dedicata all'alfabetizzazione mediatica critica e alla lotta contro la misinformazione e la disinformazione e concentrarsi sui contenuti che hanno conseguenze negative sulla salute mentale, sul benessere e sulle relazioni sociali.
45. Promuovere attivamente una ricerca sensibile alla dimensione di genere sui media, sulle industrie digitali e sulla trasformazione digitale, anche attraverso la raccolta, l'analisi e la comunicazione di dati disaggregati per sesso e, se del caso, per altre caratteristiche pertinenti. Investire nella ricerca interdisciplinare sullo sviluppo di algoritmi non discriminatori e in strategie per tutelare la parità nell'uso dei sistemi algoritmici, anche seguendo i principi della sicurezza fin dalla progettazione.
46. In sede di elaborazione, attuazione e valutazione delle politiche digitali, rafforzare consultazioni e partenariati significativi e sistematici con le parti sociali europee e nazionali, le organizzazioni della società civile, le organizzazioni femminili, i difensori dei diritti umani delle donne e il mondo accademico.
47. Promuovere i partenariati e la cooperazione intersettoriale con le imprese e le organizzazioni imprenditoriali nel settore digitale, comprese l'industria delle TIC e le imprese che operano nel settore dei media e dei social media, nonché in tutti gli altri settori pertinenti, tra cui l'assistenza sanitaria e le cure assistenziali, l'istruzione, le arti e la cultura, l'ingegneria, la finanza e l'agricoltura, al fine di promuovere sistematicamente la parità di genere dall'interno nel contesto della digitalizzazione, in particolare dell'IA.

48. Assicurare un seguito regolare di tutti gli indicatori della piattaforma d'azione di Pechino approvati dal Consiglio al fine di monitorare sistematicamente i progressi, tenendo conto delle competenze e dei risultati dell'EIGE e di Eurostat. Rafforzare l'uso efficace di tali indicatori nelle politiche nazionali e dell'UE in materia di parità di genere e in tutti gli altri settori strategici pertinenti, e adoperarsi per rendere ampiamente disponibili tutte le relative statistiche.

INVITA LA COMMISSIONE EUROPEA A:

49. Continuare a promuovere la parità di genere quale priorità politica durante l'attuale mandato (2024-2029), garantire il seguito e sostenere lo slancio dell'attuale strategia per la parità di genere 2020-2025, in particolare facilitando un quadro di cooperazione tra le piattaforme internet per proteggere la sicurezza online di donne e ragazze. Integrare una prospettiva di genere nei futuri finanziamenti dell'UE in modo da garantire che questi sostengano la parità di genere in modo più ampio, al di là dei finanziamenti specifici assegnati a temi legati al genere. A tale riguardo, il Consiglio ricorda che le presenti conclusioni del Consiglio non pregiudicano i negoziati sul quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2027.
50. Seguire i principi e gli obiettivi stabiliti nella tabella di marcia per i diritti delle donne e tenere conto degli orientamenti del Consiglio nell'elaborazione futura di documenti strategici, tra cui una strategia indipendente ad alto livello dell'UE in materia di parità di genere per il periodo successivo al 2025, che comprenda misure mirate e l'integrazione sistematica di una prospettiva di genere nelle politiche e attività dell'UE.
51. Perseguire la parità di genere, compresa una rinnovata attenzione alla trasformazione digitale, con un livello elevato di ambizione, come priorità strategica in tutte le relazioni esterne dell'UE, anche nell'elaborazione dei futuri piani d'azione dell'UE sulla parità di genere.

52. Prendere in considerazione, se del caso, l'applicazione di un approccio intersezionale nella futura strategia per la parità di genere e in altre future strategie antidiscriminazione e rafforzare le interconnessioni tra le strategie.
53. Integrare sistematicamente una prospettiva di genere in tutte le future politiche e normative dell'UE, compresi le politiche, i programmi e i bilanci in ambito sociale, finanziario ed economico, e nel settore delle politiche digitali, in particolare nella prossima strategia per l'IA applicata e nel piano strategico per l'istruzione in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico (STEM), al fine di affrontare qualsiasi pregiudizio di genere negli algoritmi, combattere gli stereotipi, colmare i divari di genere e promuovere la rappresentanza e la partecipazione paritarie delle donne.
54. Continuare a monitorare e sostenere l'attuazione e l'applicazione dei pertinenti requisiti di cui alla direttiva sui servizi di media audiovisivi, al regolamento sui servizi digitali e alla direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, tenendo conto nel contempo dei diversi meccanismi di applicazione previsti da tali atti legislativi, al fine di garantire una protezione efficace dei minori, in particolare delle bambine e delle ragazze, dai contenuti illegali e dannosi disponibili online.
55. Sostenere l'integrazione della parità di genere nell'attuazione del regolamento sull'IA, anche grazie all'attenzione dedicata ai diritti fondamentali, e garantire, a tale riguardo, che le prossime misure di attuazione pongano un forte accento sulla parità di genere e sulla lotta alla violenza di genere online, compresa la violenza sessuale.
56. Continuare a sfruttare l'attuazione del regolamento sui servizi digitali per promuovere la sicurezza online di donne e ragazze, anche vagliando modalità per garantire ulteriormente che le piattaforme online di dimensioni molto grandi e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi adottino misure di attenuazione adeguate ed esaustive per affrontare i rischi di violenza di genere.

57. Continuare a sostenere la rete dell'UE per la prevenzione della violenza di genere e della violenza domestica, compresa la sua attività sulle questioni emergenti nel settore della prevenzione della violenza digitale, anche per quanto riguarda i contenuti generati dall'IA, e lo scambio di conoscenze e buone pratiche.
 58. Continuare a sostenere i programmi e le iniziative locali negli Stati membri volti a proteggere ed educare le ragazze e i ragazzi, le donne e gli uomini, nel contesto delle loro rispettive situazioni e condizioni, per quanto riguarda i rischi e le opportunità nel mondo digitale.
 59. Continuare a promuovere l'accessibilità del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori (CERV) nell'ambito del QFP 2021-2027 per un'ampia gamma di potenziali richiedenti, ponendo l'accento in particolare sulla parità di genere, anche per quanto riguarda l'IA e la digitalizzazione.
-

Riferimenti

1. Legislazione dell'UE

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali).

Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale).

Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018.

Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

Direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE.

Direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE.

Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030.

2. Consiglio

Tutte le conclusioni del Consiglio adottate sull'esame dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino e altre conclusioni del Consiglio sulla parità di genere e altre materie, incluse in particolare le conclusioni sottoelencate.

Conclusioni del Consiglio dal titolo "Parità di genere nelle economie dell'UE: la via da seguire" (doc. 14938/19)

Conclusioni del Consiglio dal titolo "L'impatto dell'intelligenza artificiale sulla parità di genere nel mercato del lavoro" (doc. 14750/21)

Conclusioni del Consiglio dal titolo "Integrazione della prospettiva di parità di genere nelle politiche, nei programmi e nei bilanci" (doc. 9684/23)

Conclusioni del Consiglio sull'empowerment digitale per la tutela e il rispetto dei diritti fondamentali nell'era digitale (doc. 14309/23)

Conclusioni del Consiglio dal titolo "Emancipazione economica e indipendenza finanziaria delle donne come percorso verso una parità di genere sostanziale" (doc. 9752/24)

Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della salute mentale di donne e ragazze attraverso la promozione della parità di genere (doc. 16366/24)

3. **Commissione europea**

Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025, doc. 6678/20 (riferimento della Commissione: COM(2020) 152 final).

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio: Piano d'azione dell'Unione Europea sulla parità di genere III – Un'agenda ambiziosa per la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'UE, doc. 13343/20 (riferimento della Commissione: JOIN(2020) 17 final).

Un'Unione dell'uguaglianza: il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025, doc. 11522/20 (riferimento della Commissione: COM(2020) 565 final).

Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025, doc. 13081/20 (riferimento della Commissione: COM(2020) 698 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una tabella di marcia per i diritti delle donne, docc. 6756/25 + ADD 1 (riferimento della Commissione: COM(2025) 97 final).

4. **Parlamento europeo**

Risoluzione del Parlamento europeo sull'uguaglianza di genere ed emancipazione delle donne nell'era digitale, 2015/2007 (INI), C 66/44, 2018.

5. **Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)**

Relazione dal titolo "*Impact driver: marking milestones and opportunities for gender equality in the EU - Beijing Platform + 30*" (Fattore di impatto: evidenziare le tappe fondamentali e le opportunità per la parità di genere nell'UE - Piattaforma di Pechino + 30), doc. 9410/25.

2024 Data collection on institutional mechanisms for gender equality and gender mainstreaming: Methodological report, 2025 (Raccolta di dati 2024 sui meccanismi istituzionali per la parità di genere e l'integrazione della dimensione di genere: relazione metodologica, 2025).

Combating Cyber Violence against Women and Girls (Lotta alla violenza online nei confronti di donne e ragazze), 2022.

6. Nazioni Unite

Dichiarazione e piattaforma d'azione di Pechino (programma delle Nazioni Unite per la parità di genere e l'emancipazione femminile).

Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* - CEDAW).

Organizzazione internazionale del lavoro - ILO C190 - Convenzione sulla violenza e sulle molestie, 2019 (n. 190).

7. Consiglio d'Europa

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("convenzione di Istanbul") (STCE n. 210).

Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale (STCE n. 225).
